

21307 15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITI

- Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI

Ud. 22/07/2015 - CC

R.G.N. 24252/2012

Ron 21307

Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24252-2012 proposto da:

PF X, elettivamente domiciliato
in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio
dell'avvocato MASSIMO PARISELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SALVATORE CANTELLI giusta procura a
margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE X, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 129/01/2012 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

uditi gli Avvocati Parisella e Cantelli difensori del ricorrente che si
riportano agli scritti e chiedono l'ammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato Rocchitta Gianmario (Avvocatura) difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Roma ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate -appello proposto contro la sentenza n. 270/46/2011 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di PF avverso avviso di accertamento (di genere "sintetico"), ai fini IRPEF e Addizionali per l'anno 2004, a mezzo del quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato per il periodo indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva quali il possesso di plurime auto e di plurime abitazioni principali e secondarie nonché gli incrementi patrimoniali i cui esborsi correlati sono stati ripartiti pro quota di un quinto sugli anni antecedenti a detti incrementi.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che –a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice- le controdeduzioni della difesa del contribuente “se scalfiscono alcuni dei rilievi dell'ufficionon incidono sul nucleo sostanziale delle contestazioni, perché non ha alcun pregio sostenere che negli atti di acquisto la formula consacrata in atto pubblico che il corrispettivo dovuto è stato versato prima della stipula non corrisponde a verità ovvero che un atto di acquisto costituisce una donazione simulata. Esistono strumenti giuridici per modificare il contenuto e la forma di tali atti che hanno precise conseguenze anche a fini fiscali....”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il primo motivo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato sulla violazione dell'art.2700 cod civ ed il secondo sulla violazione dell'art.38 DPR 600/1973 insieme con l'art.115 cpc nonché sul vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) la parte ricorrente si duole, da un canto, che il giudice dell'appello abbia –nella sostanza- ritenuto necessario il previo espletamento del mezzo della querela di falso per superare il tenore espresso delle clausole contenute nei negozi giuridici con i quali erano stati stipulati gli affari valorizzati come sintomo di capacità contributiva, senza avere limitato l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico agli aspetti enumerati nell'art.2700 cod civ e senza avere ritenuto che le dichiarazioni contenute in tali atti possono essere contrastate con ogni mezzo di prova; d'altro canto, si duole del fatto che il giudicante non abbia considerato che il vero oggetto della prova contraria addossata dall'art.38 al contribuente consiste nel dimostrare il possesso di adeguati redditi esenti, ed abbia del tutto omesso di dare rilievo alle specifiche circostanze (debitamente documentate in causa e non disconosciute dall'Ufficio) concernenti le registrazioni a credito della società “ EVT “ e che la somma di € 1.879.000,00 fosse affluita sui conti correnti della predetta società , così come l'ufficio non aveva contestato il titolo di accredito ed il saldo avvenuto nel corso dell'anno successivo a quello qui in esame. Su tutti questi aspetti il giudicante nulla aveva argomentato, limitandosi ad affermare di non poter valorizzare dette prove perché contrastanti con la formula delle clausole stipulate negli atti privati.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, appaiono fondati e possono essere accolti.

Invero, alla luce della autosufficiente ricostruzione degli elementi adottati in giudizio dalla parte contribuente con funzione di prova contraria, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza impugnata (per questa ragione trascritta con riferimento ai passaggi più sintomatici) che il giudice del merito ha giustificato il proprio convincimento in maniera così contraddittoria da rendere anche totalmente stridente la motivazione con il contenuto dispositivo della sentenza, oltre

che con apprezzamento vago e superficiale degli elementi di prova aventi idoneità dirimente ai fini della soluzione delle questioni controverse.

Ed invero, pur muovendo dal presupposto che il contribuente avesse, “scalfito alcuni” (anche se non è chiaro quali) “rilievi dell’ufficio” (perciò, evidentemente, fornendo la dimostrazione di almeno parzialmente adeguate disponibilità economiche “non imponibili”, ai fini della rilevanza degli incrementi patrimoniali valorizzati dall’Agenzia), il giudicante non ne ha tratto le necessarie conseguenze, defalcando detti incrementi patrimoniali dalla base imponibile utilizzata dall’Agenzia, ma ha convalidato in toto l’accertamento ed il conseguente recupero di imposta.

Né detto defalcamento è possibile effettuarlo come conseguenza “estrinseca” del contenuto dispositivo della pronuncia, perché il totale accoglimento dell’appello non consente che si possa in alcun modo sceverare quali disponibilità il giudicante ha ritenuto adeguatamente comprovate –nella loro valenza non imponibile- e quale non.

Per non dire poi dell’assoluta vaghezza con le quali il giudicante dà conto degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento a proposito della corrispondenza cronologica ritenuta necessaria tra gli acquisti effettuati nel 2005 ed il finanziamento disposto il 25.7.2006 a favore della società VT (per quanto proveniente da conto corrente intestato al contribuente), come per non dire del fatto che neppure un argomento è speso per giustificare la ragione per la quale detta corrispondenza si debba ritenere dirimente e non si possa invece supporre che l’acquisto sia stato effettuato proprio in ragione della consapevolezza di poter fidare sulla successiva disponibilità di fondi già da terzi promessi (e senza che costituisca insuperabile ostacolo per la valorizzazione di eventuali elementi indiziari la circostanza che le parti abbiano dichiarato negli atti in considerazione che i pagamenti erano già antecedentemente avvenuti, ciò che sicuramente non costituisce elemento provvisto di rilevanza fidefacente, alla luce della facoltà che le parti hanno di non evidenziare le fonti della provvista utilizzata, in ragione delle proprie discrezionali finalità).

Consegue da tutto ciò che si è evidenziato che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere

rimessa al medesimo giudice di secondo grado che –in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'atto di appello proposto dall'Agenzia (anche previa complessiva valutazione delle contestazioni relative ad altre annualità, di che il giudicante potrà avere contezza effettuando la riunione delle analoghe controversie) e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del primo.

Roma, 10 marzo 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha prospettato: a) che sarebbe medio tempore maturato giudicato interno ed esterno, di nessuno dei quali si ravvisano i presupposti, da un canto perché ~~del primo~~ il rilievo del primo deve ritenersi tardivamente proposto con la memoria (che ha funzione puramente illustrativa dei motivi già prospettati in ricorso) e d'altro canto perché, quanto al secondo, non è prospettabile che possa avere effetto di giudicato esterno la pronuncia riferita a contribuente diverso da quello qui considerato, in relazione a accertamento di genere sintetico e rispetto al quale si discute –perciò stesso- della capacità contributiva soggettivamente connotata (e perciò di un thema decidendum riferibile esclusivamente al contribuente medesimo), sia pure per il tramite di indici presuntivi che possono essere omologhi a quelli valorizzati in relazione ad altro contribuente, ma certamente dotati di efficacia del tutto autonoma in riferimento a ciascuno dei soggetti dei cui redditi si discute; b) nuovi motivi a sostegno dell'assunto di invalidità dell'atto amministrativo impugnato (certamente innovativi rispetto al contenuto del ricorso per cassazione e dello stesso ricorso introduttivo di primo grado, alla luce di quanto nella predetta memoria si assume), e cioè la contestazione del "potere di firma" in capo al soggetto firmatario dell'atto per cui è lite, tale dott. DL , "siccome incaricato di funzioni dirigenziali e

non dirigente a seguito di concorso pubblico”, motivi che meritano appena un cenno per rilevarne l’assoluta inammissibilità, alla luce della loro concettuale inammissibilità. Quand’anche si trattasse, invero, di argomenti deducibili –secondo l’implicito assunto di parte ricorrente- indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt.18 e 24; art.57 del D.Lgs.546/1992), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 22 luglio 2015

Il Presidente
(Marcello Jacobellis)

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Torra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 OTT 2015



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Torra